

# POLITECNICO DI TORINO



## **REGOLAMENTO DI ATENEEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

---

Emanato con Decreto Rettorale n. 707 del 22 luglio 2020



# **Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010**

## **Titolo I Principi generali**

### **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 252 dell'11/03/2005) e del Codice Etico del Politecnico di Torino, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **Art. 2 Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia**

1. Secondo le disposizioni dello Statuto del Politecnico di Torino, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, approva, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera l'attribuzione dei posti del personale docente ai Dipartimenti e la quota di posizioni riservate in gestione diretta al Consiglio di Amministrazione stesso.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili, come previsto dall'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/10, saranno destinate alla chiamata di coloro i quali nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari, nel Politecnico di Torino.

### **Art. 3 Richieste delle Strutture**

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite ed in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche, propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di procedure concorsuali per professori di prima o di seconda fascia.
2. La proposta, adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
  - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;
  - b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, esclusivamente per le procedure di cui all'art.10, comma 2, del presente Regolamento;



- c) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010;
  - d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni;
  - e) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi della Legge n. 210/1998.
3. La delibera del Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:
- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
  - b) il settore concorsuale, di cui al D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015 e successive modificazioni, per il quale viene richiesto il posto;
  - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
  - d) l'eventuale tipologia di impegno scientifico e didattico;
  - e) l'eventuale seminario pubblico esclusivamente per le procedure di I fascia.
4. Nel caso di gestione diretta delle posizioni da parte del Consiglio di Amministrazione, la delibera di cui sopra deve essere adottata a maggioranza assoluta, e deve indicare anche i Dipartimenti di afferenza delle posizioni.

## **Titolo II**

### **Chiamata di professori di I e II fascia all'esito di procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)**

#### **Art. 4**

#### **Procedura selettiva**

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando è aperto per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il bando di selezione deve indicare, oltre ai punti di cui all'art. 3, comma 3:
  - a) il numero dei posti per i quali è richiesta la copertura;
  - b) la struttura di afferenza;
  - c) la sede di servizio;
  - d) l'indicazione delle modalità di svolgimento di un eventuale seminario pubblico, nel corso del quale il candidato illustri la sua attività di ricerca, e di una eventuale prova didattica;
  - e) il trattamento economico e previdenziale previsto;
  - f) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
  - h) l'indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi di cui al successivo art. 7, comma 3, del presente Regolamento;
  - i) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
  - j) l'indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a quanto previsto per le abilitazioni scientifiche nazionali per ciascuna fascia e per ciascuna area disciplinare, nonché degli eventuali archi temporali di riferimento delle pubblicazioni stesse;
  - k) l'indicazione circa l'eventuale accertamento di ulteriori competenze linguistiche del candidato diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.



## **Art. 5**

### **Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Al procedimento possono essere ammessi:
  - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
  - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
  - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
  - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero con D.M. n. 662 del 1 settembre 2016 e successive modificazioni.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## **Art. 6**

### **Commissione di valutazione**

1. La Commissione, nominata con Decreto Rettorale, è composta:
  - 1.1 Per le procedure di I fascia da tre professori ordinari o docenti in servizio presso Atenei stranieri di posizione accademica di pari livello, che presentino un'elevata qualificazione scientifica e un'eccellente reputazione internazionale di cui almeno due non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo.  
Uno dei tre nominativi è proposto dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, gli altri due vengono individuati, previa verifica del Rettore e successivo sorteggio, sulla base di una rosa di quattro nominativi in cui, per quanto possibile, siano rappresentati entrambi i generi. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento ed approvata a maggioranza dei Professori di I fascia.
  - 1.2 Per le procedure di II fascia da tre professori ordinari o associati o docenti in servizio presso Atenei stranieri di posizione accademica di pari livello, che presentino un'elevata qualificazione scientifica e un'eccellente reputazione internazionale di cui almeno due non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo.  
Uno dei tre nominativi è proposto dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, gli altri due vengono individuati, previa verifica del Rettore e successivo sorteggio, sulla base di una rosa di quattro nominativi in cui, per quanto possibile, siano rappresentati entrambi i generi. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento e approvata a maggioranza dei Professori di I e II fascia.
  - 1.3 Nel caso di posizioni gestite dal Consiglio di Amministrazione i componenti della Commissione vengono individuati dal Rettore.



2. Il Rettore, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal Dipartimento, potrà motivatamente procedere alla rimozione ed eventuale sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi di cui al comma 1. Le modalità operative di sorteggio sono validate dagli Organi di Governo.
3. I componenti della Commissione in ruolo presso gli Atenei italiani devono essere scelti di norma fra i professori appartenenti al Settore Concorsuale ovvero a uno o più Settori Scientifico Disciplinari oggetto della selezione.
4. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.
5. Il decreto di nomina è reso disponibile attraverso pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo per almeno sei mesi oltre la data di pubblicazione del Decreto Rettorale di accertamento degli atti.
6. Le eventuali istanze di ricusazione saranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Rettore.
7. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti della Commissione, accertata con Decreto Rettorale, comporta la decadenza della Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
9. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.
10. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo relativo alle Missioni e alle Trasferte.
11. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla pubblicazione del Decreto di nomina. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di due mesi.

## **Art. 7**

### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La Commissione valuta i candidati ammessi al procedimento di cui al presente Titolo sulla base:
  - a) del curriculum comprensivo della produzione scientifica;
  - b) dei titoli;
  - c) delle pubblicazioni scientifiche presentate;
  - d) dell'eventuale svolgimento del seminario pubblico e dell'eventuale prova didattica che, qualora entrambi previsti, saranno valutati congiuntamente.
2. Nella valutazione dei titoli la Commissione terrà conto di quelli di seguito indicati:
  - a) attribuzione di incarichi di insegnamento o fellowship ufficiale presso Atenei e Istituti di Ricerca di alta qualificazione; nella valutazione dell'attività didattica, la Commissione tiene conto, ove possibile, degli esiti della valutazione da parte degli studenti dei corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo di riferimento;
  - b) produzione scientifica complessiva;
  - c) incarichi gestionali svolti in Atenei nell'ambito dei compiti istituzionali con finalità didattiche e/o scientifiche e/o di terza missione e/o di assicurazione della qualità;



- d) esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca;
- e) capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca;
- f) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- g) capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale;
- h) capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico;
- i) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- j) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- k) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- l) partecipazione a congressi internazionali in qualità di oratore invitato o di membro del comitato scientifico;
- m) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
- n) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica e conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività progettuale nei settori concorsuali ove è appropriato;
- o) nei settori concorsuali in cui è appropriato, composizioni, disegni, design, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, corredati da pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione;
- p) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
- q) possesso di altri titoli di rilievo scientifico/didattico/gestionale che la Commissione ritenga utili, purché pertinenti alle tematiche del settore concorsuale.

Inoltre nella valutazione dei titoli per le procedure per professore di I fascia la commissione terrà anche conto:

- capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni di livello internazionale;
  - capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale.
3. La valutazione delle pubblicazioni presentate e della produzione scientifica avviene sulla base dei seguenti criteri, la priorità dei quali verrà definita dalla Commissione:
- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
  - b) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
  - c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo e secondo i parametri di cui al successivo comma 4;
  - d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari;
  - e) tipologia e rilevanza delle pubblicazioni presentate. La rilevanza va determinata all'interno del Settore Concorsuale tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei Settori Scientifico Disciplinari ricompresi.

Le commissioni possono individuare altri indicatori motivati e consolidati nella comunità scientifica in relazione alla specificità del/i Settore/i Scientifico Disciplinare/i, oggetto della selezione.



4. Nella valutazione della produzione scientifica dei candidati, la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, e si attiene ai seguenti parametri:
- a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai dieci anni per le procedure di I fascia e cinque anni per le procedure di II fascia consecutivi precedenti la data di pubblicazione del bando di riferimento; a tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
  - b) impatto delle pubblicazioni presentate all'interno del settore concorsuale. A tal fine va tenuto conto, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore concorsuale o settore scientifico disciplinare o di un sottoinsieme di quest'ultimo;
  - c) impatto della produzione scientifica complessiva, valutata mediante gli indicatori previsti per le abilitazioni scientifiche nazionali per ciascuna fascia e per ciascuna area disciplinare;
  - d) nell'ambito dei Settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, per la valutazione della produzione scientifica dei candidati, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori bibliometrici di riferimento:
    - il numero, totale e negli ultimi 10 anni per le procedure di I fascia e negli ultimi 5 anni per le procedure di II fascia, degli articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali;
    - il numero, totale e negli ultimi 15 anni per le procedure di I fascia e negli ultimi 10 anni per le procedure di II fascia, di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva;
    - l'indice di Hirsch complessivo (H – index).
- Nell'ambito dei settori in cui non sia consolidato il ricorso a parametri e impatti previsti nei punti c) e d), la Commissione potrà assumere quelli definiti dalla comunità scientifica nazionale e/o di riferimento dello specifico settore disciplinare o di un suo sottoinsieme.
5. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il cui quorum viene definito dal bando, individua il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i candidati maggiormente qualificati nel settore concorsuale ovvero nel/i settore/i scientifico disciplinare/i per cui è stato bandito il posto.

## **Art. 8**

### **Termine del procedimento**

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina del Rettore all'albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti con i relativi allegati. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante la valutazione dei titoli e della produzione scientifica, dell'eventuale seminario pubblico e dell'eventuale prova didattica, e il giudizio collegiale su ciascun candidato, formulati in accordo con le modalità previste dal bando.



5. Il Rettore, entro 60 giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, verificata la regolarità degli stessi, provvede alla approvazione degli atti della Commissione e dichiara il nominativo del candidato/i maggiormente qualificato/i.
6. Nel caso in cui il Rettore, a seguito della verifica, riscontri vizi di forma, ove essi siano oggetto di sanatoria, rinvia con motivato Decreto Rettorale gli atti alla Commissione per la regolarizzazione indicando un congruo termine per provvedere. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma non oggetto di sanatoria provvede, con motivato Decreto Rettorale, alla non approvazione degli atti e nomina una nuova Commissione ai sensi del presente Regolamento.  
Nel caso in cui il Rettore, a seguito della verifica, riscontri vizi di manifesta infondatezza, incongruità o illogicità negli atti della Commissione, procede, mediante una puntuale ed idonea istruttoria, all'accertamento degli stessi. In tale ipotesi il termine per la conclusione delle operazioni di verifica può essere differito per ulteriori 30 giorni. Ove tali vizi siano accertati e non siano oggetto di sanatoria, il Rettore provvede, con motivato Decreto Rettorale, alla non approvazione degli atti e nomina una nuova Commissione ai sensi del presente Regolamento.
7. I verbali delle singole sedute sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

#### **Art. 9**

#### **Chiamata del candidato selezionato**

1. All'esito della procedura selettiva, il Dipartimento, entro due mesi dalla data di approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata e alle eventuali proposte motivate di non chiamata da parte del Dipartimento entro quattro mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore.
3. Nel caso di inerzia del Dipartimento nel termine di cui al comma 1 il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata del candidato selezionato dalla Commissione.
4. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18, comma 1, lett. b) della Legge n. 240/2010.

#### **Titolo III**

#### **Chiamata nel ruolo di professore associato all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 5 Legge n. 240/2010)**

#### **Art. 10**

#### **Modalità di svolgimento della procedura**

1. L'Ateneo, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, di cui all'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, nel terzo anno di contratto, valuta il/i titolare/i del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art.16 della Legge n. 240/2010.
2. L'Ateneo, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui all'art. 24, comma 5, previo esito positivo della valutazione.



In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

3. La procedura valutativa è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo.
4. La Commissione, nominata con Decreto Rettorale, è composta da tre professori ordinari e/o associati. I componenti della Commissione possono anche essere docenti di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello in servizio presso Atenei stranieri.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi da 3 a 9 del presente Regolamento; per la valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento e dai DD.MM. di riferimento in materia.
6. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.

### **Art. 11**

#### **Chiamata del candidato**

1. Il Dipartimento, entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato valutato dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata del Dipartimento entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera anche in merito alle eventuali proposte motivate di non chiamata da parte del Dipartimento. Nel caso in cui confermi la delibera del Dipartimento le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
4. Nel caso di inerzia del Dipartimento nel termine di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata del candidato valutato dalla Commissione.
5. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18, comma 1, lettera b) della Legge n. 240/2010.

### **Titolo IV**

#### **Chiamata nel ruolo di professore I e II fascia all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 6 Legge n. 240/2010)**

### **Art. 12**

#### **Modalità di svolgimento della procedura**

1. In via transitoria e fino al termine previsto dalla Legge per l'art. 24, comma 6, nei limiti massimi della metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, saranno attivate procedure valutative, per i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico di Torino ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art.16 della Legge n. 240/2010.
2. La valutazione avviene attraverso una Commissione, nominata con Decreto Rettorale, composta da tre professori ordinari (per le procedure di I fascia) oppure da tre professori ordinari e/o associati (per le procedure di II fascia). I componenti della Commissione possono anche essere docenti di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello in servizio presso Atenei stranieri.



3. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi da 3 a 9 del presente Regolamento; per la valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica si applicano le disposizioni previste dall'art.7 del presente Regolamento.
4. Non possono partecipare ad entrambi i procedimenti per la chiamata coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.

### **Art. 13** **Chiamata del candidato**

1. Il Dipartimento, entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato valutato dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata del Dipartimento entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore.
3. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18, comma 1, lettera b) della Legge n. 240/2010.

### **Titolo V** **Chiamata diretta o per chiara fama** **ai sensi dell'art.1, comma 9, Legge n. 230/2005 e successive modificazioni**

#### **Art. 14** **Chiamata diretta o per chiara fama**

1. La copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia mediante chiamata diretta può riguardare:
  - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
  - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
  - c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. La proposta di chiamata, oltre che dal Dipartimento, può essere promossa dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione su risorse specifiche.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione e quelle di proposta del Dipartimento devono essere adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti degli organi collegiali proponenti.
4. Le delibere devono individuare le risorse in termini di POM, tenendo conto dell'eventuale cofinanziamento ministeriale e possono essere vincolate all'ottenimento delle risorse ministeriali.



5. Il Rettore, il Consiglio di Amministrazione o il Dipartimento possono proporre altresì la copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
6. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.

#### **Art. 15**

#### **Procedura chiamata diretta o per chiara fama**

1. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria.
2. Le delibere del Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al Ministero che può autorizzare le chiamate, previo parere della Commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata.  
Il parere della su indicata Commissione non è richiesto per le chiamate dirette di cui all'art. 14 comma 1 lett. c).
3. Il Rettore, con proprio decreto dispone:
  - per la chiamata diretta la nomina a professore di prima o seconda fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico e scientifico dello studioso;
  - per la chiamata di chiara fama la nomina a professore ordinario e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici e di ogni altro utile elemento di valutazione.

#### **Titolo VI**

#### **Chiamata nel ruolo di professore I e II fascia all'esito di procedura valutativa (Legge n. 210/1998 e art. 29, comma 4, Legge n. 240/2010)**

#### **Art. 16**

#### **Modalità di svolgimento della procedura**

1. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore di I e di II fascia possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della Legge 3 luglio 1998 n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa.
2. Le proposte di chiamata, deliberate dal Dipartimento a maggioranza dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, sono adottate in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento e nell'ambito delle risorse assegnate al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione.
3. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, del presente Regolamento.
4. In caso di chiamata di idoneo per procedura di valutazione comparativa bandita presso il Politecnico di Torino, il Dipartimento deve deliberare la proposta di chiamata entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del Rettore. Nei novanta giorni successivi alla deliberazione di chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio, in mancanza dei quali l'idoneo può essere chiamato da altre università, ferma restando per il Politecnico di Torino che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata.



5. Il Politecnico di Torino, che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di procedura di valutazione comparativa da esso bandita, può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura o risultati idonei presso altre università, a condizione che sia decorso il termine di cui al precedente comma e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.  
Tale proposta di chiamata, formulata da un Dipartimento, sarà oggetto di valutazione da parte di una Commissione di Ateneo, nominata dal Rettore che dovrà verificare la congruenza delle esigenze didattiche e scientifiche e della qualità complessiva del profilo del candidato.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di chiamata, dopo aver acquisito la relazione della Commissione di Ateneo.
7. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.
8. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18, comma 1, lettera b) della Legge n. 240/2010.